

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-567 del 02/02/2026
Oggetto	D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. art. 29-nonies - Società Agricola SAPA s.s. dei Fratelli Brighi s.s. con sede legale in Via Masiera I n. 3241 in Comune di Cesena ed installazione sito in Comune di Cesena in Via Masiera I n. 6142 - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" (REV. 4) di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-1167 del 09/03/2022 e s.m.i.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-593 del 02/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Michele Maltoni

Questo giorno due FEBBRAIO 2026 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Michele Maltoni, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. art. 29-nonies - **Società Agricola SAPA s.s. dei Fratelli Brighi s.s.** con sede legale in Via Masiera I n. 3241 in Comune di Cesena ed installazione sito in Comune di Cesena in Via Masiera I n. 6142 - **Modifica non sostanziale di AIA** con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" (REV. 4) di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-1167 del 09/03/2022 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"

Visti:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e AIA;
- le Linee Guida interne ad Arpae per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG - 46 - DT) approvate con DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-1167 del 09/03/2022 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame alla **Società Agricola SAPA dei F.lli Brighi s.s.** con sede legale in Via Masiera I n. 3241 in Comune di Cesena per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Masiera I n. 6142 in loc. Bagnile in Comune di Cesena;

Dato atto che l'AIA di cui sopra è stata modificata con i seguenti atti:

- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-1712 del 05/04/2023 modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" (REV. 1);
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-4736 del 19/08/2025 modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" (REV. 2);
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-6252 del 03/11/2025 modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" (REV. 3);

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla Società Agricola SAPA dei F.lli Brighi s.s., tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 21/11/2025, acquisita al prot. 24/11/2025.0207804.E, con la quale si chiede:

- di eliminare la prescrizione n. 27 bis (impartita con la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-4736 del 19/08/2025); nello specifico la ditta precisa che la realizzazione della nuova barriera verde prescritta non comporterebbe un reale beneficio in termini di mitigazione degli impatti odorigeni e fa presente che sussiste l'obbligo di ottemperare alla Diffida emessa dalla Regione Emilia-Romagna, al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dalla VIA in merito alle piantumazioni sul perimetro aziendale;

Precisato inoltre che, nella comunicazione di modifica non sostanziale di AIA di cui sopra, la ditta ha specificato di avere rilevato un'incongruenza nell'Allegato 1 REV. 3 tra le prescrizioni eliminate n. 25 e

n. 29 al § D2.4 e quanto riportato al § D2.14, in cui si prevede la copertura del cumulo in caso di anomala umidità della pollina destinata sia ad uso agronomico, che a produzione di biogas;

Valutato che le richieste di modifica non sostanziale di AIA presentate dal Gestore non necessitano di essere sottoposte né ad assoggettabilità a Via (Screening), né a procedura di Valutazione Preliminare Ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 9 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, in quanto non incidenti sulle caratteristiche e sul funzionamento dell'installazione;

Richiamati i seguenti atti:

- prescrizione n. 4 del Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 291 del 10/12/2015 (prot. prov.le 2015/103233 del 03/12/2015, Registro Albo 2015/4221 del 10/12/2015) con il quale è stato approvato il provvedimento di VIA ad oggetto "DECISIONE IN MERITO ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE E DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE SVOLTE ALL'INTERNO DEL PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DEL DPR 160/2010, RELATIVE ALLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI FABBRICATI A SERVIZIO DI ALLEVAMENTO AVICOLO SITO IN LOC. BAGNILE, VIA MASIERA N. 6142, NEL COMUNE DI CESENA PRESENTATO DALLA SOC. AGR. SEMPLICE OVOBI":

4. entro un anno dalla data di fine lavori la ditta dovrà mettere a dimora, lungo tutto il perimetro dell'azienda, essenze arboree ad alto fusto per una superficie di 7.331 mq. La scelta dei sesti di impianto e delle specie autoctone da utilizzare dovrà avvenire secondo quanto indicato nella planimetria "Permesso di costruire - Tav. mitigazione"; gli elementi vegetali al momento dell'impianto dovranno avere una circonferenza adeguata. Tale intervento dovrà essere integrato dalla realizzazione di una ulteriore area alberata di superficie pari a 600 mq, attuata secondo i medesimi criteri progettuali; la data di fine lavori dovrà tempestivamente essere comunicata all'autorità competente;

tale provvedimento è stato in seguito volturato alla Società Agricola SAPA S.S. con determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 22190 del 10/12/2020 ad oggetto "PROROGA DEL PROVVEDIMENTO DI VIA N. 291/2015 DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI FORLÌ CESENA RELATIVO ALLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI FABBRICATI A SERVIZIO DI ALLEVAMENTO AVICOLO SITO IN LOC. BAGNILE, VIA MASIERA N. 6142, NEL COMUNE DI CESENA PRESENTATO DALLA SOC. AGR. SEMPLICE OVOBI E CONTESTUALE VOLTURA ALLA SOC. AGR. SAPA S.S.";

- Diffida emessa dalla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, acquisita al prot. Arpae n. PG/2025/95527 del 23/05/2025, nei confronti della Società Agricola SAPA s.s. che prevedeva di **"Adempiere a quanto previsto entro il termine di 365 giorni dal ricevimento della presente nota, ritenendo utili le prossime stagioni autunnale (ottobre-novembre 2025) e primaverile (marzo 2026) per l'impianto delle nuove specie arboree a completamento di quanto previsto della Condizione ambientale n.4 della deliberazione del Presidente della Provincia n.291/2015. Dovrà essere inviata idonea documentazione che attesti la realizzazione della quinta arborea entro il termine previsto dalla presente diffida."**;

Vista la documentazione presentata dalla Società Agricola SAPA s.s. dei Fratelli Brighi s.s. tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA, comprensiva dell'attestazione di versamento, tramite pagamento PagoPa, della tariffa istruttoria di € 250,00 definita dalla D.G.R. n. 155 del 16/02/2009, relativamente agli allevamenti zootecnici per le modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento di AIA;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con nota prot. 26/11/2025.0210111.U, è stata comunicata la modifica non sostanziale di AIA di cui sopra ed è stato chiesto agli enti coinvolti nel procedimento di fare pervenire, entro i tempi indicati, eventuali osservazioni in merito;
- con nota prot. 02/12/2025.0213434.I, è stato chiesto al PTR Agrozootecnica il parere istruttorio per la conclusione del procedimento di modifica di AIA;
- con nota prot. 11/12/2025.0219494.E il Comune di Cesena - Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio ha inviato il parere (favorevole) di competenza, come di seguito riportato:

"Premesso che con nota acquisita al P.Gn. 171194 del 27/11/2025 Arpae ha comunicato l'attivazione di una modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dello stabilimento della Società Agricola SAPA s.s. per lo stabilimento sito in via Masiera I, n. 6142;

Precisato che è stato chiesto agli Enti coinvolti di esprimere eventuali osservazioni;

Dato atto che l'istanza è relativa a:

- eliminazione della prescrizione n. 27 bis (impartita con la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-4736 del 19/08/2025);
- posticipazione dei monitoraggi odorigeni di cui alla prescrizione 24;

Con la presente, alla luce della documentazione presentata, si evidenzia che le modifiche proposte non riguardano scarichi, aspetti acustici e non sono rilevanti dal punto di vista edilizio. Si esprime pertanto parere favorevole.”;

- con nota prot. 15/01/2026.0007259.I, il PTR Agrozootecnica ha inviato il parere istruttorio, come di seguito specificato:

“In riferimento alla richiesta in oggetto, presa visione della richiesta della Ditta SAPA che si riporta testualmente:

“Da uno studio fatto con il modello di Fluidodinamica Computazionale (“Influence of windbreaks on livestock odour dispersion plume in the field” Autori: X.-J. Lin, Suzelle Barrington, J. Nicell, D. Choinière, A. Vézina).Si ritiene che posizionare le barriere lungo tutto il lato Ovest e lungo il lato Nord del perimetro aziendale a tre metri dal confine ad una distanza che varia da 110 m a 195 m dalle sorgenti sia meno efficace rispetto al posizionamento delle stesse ad una distanza più ravvicinata (15m)

Sebbene le barriere vegetali (windbreaks) siano riconosciute come un mezzo per migliorare la dispersione degli odori, dallo studio citato in precedenza viene evidenziato come l'installazione delle barriere verdi ad una distanza molto più ridotta dalla sorgente (ideale 15 metri, con efficacia decrescente già a 60 metri), sia molto più efficace per massimizzare l'intrappolamento e la successiva diluizione degli odori. Una distanza di posizionamento più elevata, come prescritto, potrebbe non ottimizzare l'effetto di dispersione del barriera verde, potenzialmente permettendo una pre-dispersione dell'odore con la formazione di picchi secondari più intensi sottovento”

Si ritiene opportuno accogliere parzialmente quanto richiesto, modificando la prescrizione 27 bis come segue:

“Visti gli esiti dei rilievi effettuati sulle alberature attualmente presenti che hanno evidenziato uno scarso sviluppo delle piante messe a dimora che non dimostrano di poter esercitare le mitigazioni previste dallo SIA, dove è dichiarata la piantumazione “su tutto il confine dell'azienda” e sono rappresentate piante di notevole sviluppo in altezza e in dimensioni delle chiome e considerato che ci vorrà qualche decina d'anni prima che possano assumere una taglia tale da poterle considerare “d'alto fusto”, al fine di mitigare gli impatti nei confronti dei recettori più vicini all'installazione, dovranno essere piantati alberi d'alto fusto aventi un'altezza all'impianto di almeno 4 metri scelti tra le seguenti specie (Acer riccio (Acer platanoides), Olmo (Ulmus minor), Frassino (Fraxinus excelsior), Carpino bianco (Carpinus betulus) spesso menzionate per la loro capacità filtrante; le piante suddette dovranno essere dotate di impianto di irrigazione a goccia e posizionate lungo il filare esistente posto esternamente al filare di arbusti anch'esso già presente, con sesto d'impianto di 3-4 metri lungo la fila, in modo comunque da non sovrapposti agli alberelli già presenti e più precisamente lungo il lato EST della particella 369 del foglio 16 del Comune di Cesena e lungo il lato SUD delle particelle 367, 78, 148, 147, 407 del foglio 16 del Comune di Cesena. Le piante suddette dovranno essere messe a dimora entro il 30/04/2026; Entro lo stesso termine presentare la planimetria aggiornata con tutte le alberature presenti e di nuova realizzazione”. Eventuali fallanze dovranno essere rimpiazzate entro la prima stagione utile al reimpianto utilizzando alberi d'alto fusto delle stesse specie sopra indicate, aventi un'altezza all'impianto di almeno 4 metri.

Una volta raggiunto un adeguato sviluppo in altezza si potrà procedere ad eventuali diradamenti intervenendo sugli alberelli attualmente presenti qualora la loro crescita risulti compromessa dagli alberi di maggiore taglia immediatamente ad essi adiacenti.”

Riguardo all'incongruenza che la ditta segnala nell'Allegato 1 Rev 3 alla DET-AMB-2025-6252 del 03/11/2025 tra le prescrizioni eliminate (n. 25 e 29) al paragrafo D2.4 e quanto riportato al paragrafo D2.14, in cui si prevede la copertura del cumulo in caso di anomala umidità della pollina destinata ad uso agronomico, dato che in caso di destinazione ad uso agronomico lo stoccaggio può protrarsi per parecchio tempo e che si parla di anomala umidità si ritiene che tale eventualità, enunciata nella tabella con la relativa azione correttiva debba essere mantenuta al fine di far fronte agli inconvenienti relativi alle emissioni e alla proliferazione di

mosche che possono verificarsi nel caso appunto di stoccaggio a lungo termine di pollina umida.”;

- con nota prot. 15/01/2026.0007570.U, è stato chiesto alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni di esprimersi in merito alla richiesta della ditta di eliminazione della prescrizione n. 27 bis di AIA ed alla relativa proposta di modifica delle medesima prescrizione elaborata da questa Agenzia, con particolare riferimento alla compatibilità con la prescrizione n. 4 di VIA e con quanto previsto dalla diffida regionale già emessa; con la stessa nota sono stati sospesi i termini del procedimento di modifica non sostanziale di AIA fino all'espressione della Regione Emilia-Romagna;
- con nota prot. 28/01/2026.0016791.E la Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni ha inviato la risposta alla richiesta di parere in merito alla modifica non sostanziale di AIA, come di seguito riportato;

“Con nota acquisita agli atti regionali al protocollo Prot. 15/01/2026.0007570, Arpae Sac di Forlì-Cesena ha richiesto l'espressione della Regione in merito alla richiesta della Società Agricola SAPA di stralciare la prescrizione 27-bis, impartita con la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-4736 del 19/08/2025, in quanto in contrasto con quanto valutato nella diffida emessa dalla Regione Emilia-Romagna (Prot. 23/05/2025.0509517), al fine di rispettare quanto previsto dalla VIA in merito alle piantumazioni perimetrali ai capannoni.

CONSIDERATO CHE:

La Soc. Agr. SAPA è stata diffidata, ai sensi dell'art. 29 lettera a) a:

- *Impiantare nuove specie arboree ad alto fusto di dimensioni adeguate laddove mancanti: la circonferenza adeguata a cui si fa riferimento nella condizione ambientale n. 4 è esplicitata nel Rapporto di VIA a pag. 65 e corrisponde a 12-14 cm. Le specie arboree scelte dovranno essere autoctone e rispettare il Regolamento Comunale del Verde vigente. La specie Cupressocyparis x leylandii non potrà essere impiegata per i nuovi impianti in quanto alloctona. Al fine di non arrecare ulteriori impatti ambientali significativi negativi, gli impianti arboreo arbustivi già posti a dimora, seppure di dimensioni non adeguate, dovranno essere preservati. I nuovi impianti dovranno essere posizionati in modo tale da ricostruire la barriera vegetale prevista dal SIA (schema Tav.10 Mitigazioni) o comunque in modo tale da completare la protezione verso i recettori maggiormente sensibili. Si suggerisce di posizionare i nuovi alberi, di dimensioni adeguate, lungo la seconda e terza fila (esterna) degli impianti arbustivi già eseguiti, con il seguente sesto di impianto: mantenere sulla fila una distanza di almeno 5 m o più tra le nuove piante per non interferire con gli arbusti già a dimora, da mantenere.*
- *Sostituire le fallanze presenti negli impianti già eseguiti come richiesto dalla condizione ambientale n. 5 della DPP 291/2015. Per quanto riguarda la manutenzione, restano valide le specifiche riportate nella medesima Condizione Ambientale n.5.*
- *Adempiere a quanto previsto entro il termine di 365 giorni dal ricevimento della presente nota, ritenendo utili le prossime stagioni autunnale (ottobre-novembre 2025) e primaverile (marzo 2026) per l'impianto delle nuove specie arboree a completamento di quanto previsto della Condizione ambientale n.4 della deliberazione del Presidente della Provincia n.291/2015.*

DATO ATTO CHE:

La diffida a adempiere, ai sensi del d.lgs. 152/06, è finalizzata all'effettivo ottemperamento alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA, e non all'imposizione di nuove o ulteriori prescrizioni ambientali;

la diffida è stata impostata sulla base di quanto valutato e stabilito nel procedimento di VIA, e per le finalità in esso previste, sia in termini di dimensioni che di tipologia delle piante da mettere a dimora;

i criteri progettuali da seguire sono stati approvati dalla Conferenza di servizi nell'ambito del procedimento di VIA ovvero: l'elaborato sulla mitigazione (Permesso di costruire - Tav. Mitigazione), approvato dalla CQAP, aggiornato con l'indicazione delle alberature esistenti e di quelle da abbattere (Allegato 10 della documentazione integrativa) e l'elaborato “Documentazione fotografica integrativa” (Allegato 11 della documentazione integrativa) ed il rendering dello stato di progetto che evidenzino l'effetto di mitigazione (elaborato “Fotoinserimenti” – Allegato 12 della documentazione integrativa).

RITENUTO CHE:

Non essendo decorsi i tempi stabiliti dalla diffida, non è possibile in sede di AIA richiedere, per le finalità già valutate in sede di VIA, la realizzazione di un ulteriore barriera vegetale.

Pertanto, si ritiene assentibile lo stralcio della prescrizione 27-bis, impartita con la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-4736 del 19/08/2025.

Eventuali ulteriori piantumazioni o mitigazioni potranno essere richieste successivamente, qualora ai sensi dell'art. 29 comma b), nonostante la realizzazione della barriera vegetale stabilita in sede di VIA, in ottemperanza alla diffida, sia valutata la sua inefficacia in termini di mitigazione dell'impatto visivo, limitazione della diffusione delle polveri e degli odori e di attenuazione del rumore dell'impianto di ventilazione per il ricambio d'aria dei locali di stabulazione, come previsto nel rapporto Ambientale di VIA.

Si fa inoltre presente che le richieste del PTR Agrozootecnica, presentano alcuni elementi in contrasto con quanto stabilito dalla VIA e ribadito in termini di diffida, in particolare in merito alle tempistiche, alla piantumazione di piante alloctone non compatibili con quanto stabilito dalla VIA e alle dimensioni delle stesse, non conformi a quanto ivi stabilito.”;

Dato atto che non sono pervenute osservazioni da parte degli altri Enti pubblici interessati;

Specificato che, sulla base della risposta pervenuta dalla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni di cui sopra, si è ritenuta accoglibile la richiesta pervenuta dal gestore ed eliminare la prescrizione n. 27 bis del § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA**;

Precisato che sulla base del parere pervenuto dal PTR Agrozootecnica, come sopra riportato, si ritiene congruo lasciare invariato quanto riportato nella prima riga della tabella del § **D2.14 ULTERIORI PRESCRIZIONI GESTIONALI**, in cui si prevede la copertura del cumulo in caso di anomala umidità della pollina destinata ad uso agronomico, poiché l'azione correttiva prevista in tabella permette di far fronte agli inconvenienti relativi alle emissioni e alla proliferazione di mosche, che possono verificarsi nel caso di stoccaggio a lungo termine di pollina umida;

Visti gli esiti conclusivi dell'istruttoria tecnica effettuata sul progetto di modifica non sostanziale di AIA presentato dalla Società Agricola SAPA s.s. dei Fratelli Brighi s.s., considerato il parere inviato dal PTR Agrozootecnica e il parere pervenuto dalla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni;

Ritenuto pertanto necessario modificare e aggiornare l'Allegato 1 “*Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale*”, di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-1167 del 09/03/2022 (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso), ai seguenti paragrafi, come di seguito specificato:

1 . § D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA: eliminazione prescrizione n. 27 bis;

Ritenuto altresì necessario correggere d'ufficio quanto di seguito specificato (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso):

A. § A4 SINTESI AUTORIZZATIVA DELL'AZIENDA: si aggiorna la tabella “*Elenco autorizzazioni*” con i provvedimenti vigenti;

B. § C1.1.3 Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) della Regione Emilia-Romagna: viene aggiornato con il riferimento al nuovo PAIR2030 (titolo incluso);

Dato atto che la modifica suddetta ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che, trattandosi di modifica non sostanziale, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che il provvedimento di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-6252 del 03/11/2025 ha approvato la REV. 3 dell'Allegato 1 “*Le condizioni di AIA*” per l'installazione sita in Comune di Cesena in Via Masiera l n. 6142;

Ritenuto opportuno:

- procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato, apportando la REV. 4 per le motivazioni in precedenza specificate, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto

dell'installazione, sia di consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e del relativo allegato;

- sostituire integralmente l'Allegato 1 "*Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale*" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-6252 del 03/11/2025 (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione, nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA), con l'allegato "*Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale*" (REV. 4) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Precisato che nell'Allegato al presente provvedimento le parti modificate che vengono aggiornate e approvate sono evidenziate tramite la dicitura (modifica gennaio 2026) e scritte in colore rosso, mentre ogni antecedente aggiornamento di tale allegato è consultabile all'interno dei precedenti provvedimenti autorizzatori;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 "*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*" di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2025-29 del 19.03.2025 e n. DEL-2025-155 del 17.12.2025, con le quali è stato conferito ad interim dal 01/04/2025 al 31/03/2026 l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento e il sottoscritto, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. di **accogliere** la domanda di modifica di AIA presentata dalla **Società Agricola SAPA s.s. dei Fratelli Brighi s.s.** in data 21/11/2025 relativa a quanto in premessa specificato e con particolare riferimento alla prescrizione n. 27 bis di AIA, per l'installazione di cui al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Masiera I n. 6142 in loc. Bagnile in Comune di Cesena;
2. di precisare che **non viene modificato** quanto riportato nella prima riga della tabella del § **D2.14 ULTERIORI PRESCRIZIONI GESTIONALI**, in cui si prevede la copertura del cumulo in caso di anomala umidità della pollina destinata ad uso agronomico, poiché **non si rilevano incongruenze** con l'eliminazione delle prescrizioni n. 25 e n. 29 al § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA**, in quanto, come evidenziato nel parere espresso dal PTR Agrozootecnica, l'azione correttiva prevista in tabella permette di far fronte, in situazioni anomale, agli inconvenienti relativi alle emissioni e alla proliferazione di mosche, che possono verificarsi nel caso di stoccaggio a lungo termine di pollina umida;
3. di **approvare**, conseguentemente, la modifica dell'Allegato 1 "*Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale*" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-1167 del 09/03/2022 per l'installazione sita in Via Masiera I n. 6142 in loc. Bagnile in Comune di Cesena gestita dalla Società Agricola SAPA s.s. dei Fratelli Brighi s.s.;
4. di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-1167 del 09/03/2022 "*Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale*", per le motivazioni in premessa espresse e come in premessa indicato, con l'allegato al presente provvedimento (**Allegato 1 REV. 4**), inteso quale parte integrante e sostanziale, di cui si modificano i seguenti paragrafi:

A. in relazione alla modifica non sostanziale dell'Allegato 1 di AIA:

- § D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA: eliminazione prescrizione n. 27 bis;

B. in relazione alle modifiche d'ufficio:

- § A4 SINTESI AUTORIZZATIVA DELL'AZIENDA;
- § C1.1.3 Piano Aria Integrato Regionale (~~PAIR2020~~ PAIR2030) della Regione Emilia-Romagna;

5. di **precisare** che le parti dell'Allegato 1 oggetto di modifica sono state evidenziate tramite la dicitura (modifica gennaio 2026) e scritte in colore rosso;
6. di **precisare** che:
- rimangono in vigore le prescrizioni eventualmente riportate nel dispositivo della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-1167 del 09/03/2022;
 - rimangono in vigore tutte le condizioni riportate nel dispositivo della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-1167 del 09/03/2022 di rilascio dell'AIA a seguito di Riesame, con particolare riferimento alla durata dell'autorizzazione stabilita dalla medesima Determinazione Dirigenziale;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
7. di **fare salvi**:
- i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
8. di **dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
9. di **dare atto** che nei confronti del responsabile del procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
10. di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP dell'Unione Valle Savio affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Società Agricola SAPA s.s. dei Fratelli Brighi s.s.;
11. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al SUAP dell'Unione Valle Savio, al Comune di Cesena, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, nonché alla Società Agricola SAPA s.s. dei Fratelli Brighi s.s.;
12. di **dare atto** che:
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae e sul sito web c.d. "Portale IPPC-AIA" della Regione Emilia-Romagna;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro i termini di legge ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da

quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione
Autorizzazioni Complesse ed Energia
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Ing. Michele Maltoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.